SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1971

(52ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BANFI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione:

« Modifiche ai diritti fissi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 985, per la pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata » **(1133)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 624, 626, 627 e *passim*
BRANDI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercioe e l'artigianato* 627
COLLEONI 626
MAMMUCARI 625, 629
TRABUCCHI, *relatore alla Commissione* . .624, 626
VERONESI 624, 629

Discussione e approvazione:

« Modifica alla legge 1° agosto 1959, n. 703, concernente crediti alle imprese che esercitano l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari » **(1629)** (*D'iniziativa dei deputati de' Cocci e Prearo*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 629, 631
ADAMOLI 629, 631
BIAGIONI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . . 631
CATELLANI 630
PIVA 631
ZANNINI, *relatore alla Commissione* . . .629, 631

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Alessandrini, Banfi, Berlanda, Bertone, Brugger, Catellani, Colleoni, Fusi, Gatto Simone, Mammucari, Piva, Scipioni, Trabucchi, Veronesi e Zannini.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, il senatore Sotgiu è sostituito dal senatore Pegoraro.

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Brandi e Biagioni.

S C I P I O N I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche ai diritti fissi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 985, per la pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata » (1133) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche ai diritti fissi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 985, per la pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata », già approvato dalla Camera dei deputati.

T R A B U C C H I , *relatore alla Commissione.* Desidererei sapere dal rappresentante del Governo se intende ancora presentare quell'emendamento cui ha fatto riferimento nella passata seduta.

B R A N D I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artignianato.* Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge nella sua attuale formulazione.

T R A B U C C H I , *relatore alla Commissione.* Il disegno di legge al nostro esame mira ad aggiornare — come ho già avuto occasione di dire nella passata seduta — i diritti fissi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947.

È indubbio che non può considerarsi certamente esigua la nuova misura delle tariffe di inserzione, perchè se per la pubblicazione dei bilanci le cifre sono relativamente alte, non sono molte costose le spese previste per gli atti modificativi dello Statuto. Inoltre, se ricordiamo che l'adeguamento della nostra legislazione alla direttiva emanata in materia dal Consiglio della Commissione europea ha comportato che ogni volta che si modifica un articolo bisogna pubblicare integralmente lo Statuto della società, ci rendiamo conto di quanto una società debba spendere per questi diritti fissi di pubblicazione. Si ritiene, comunque, che una società possa tranquillamente sopportare anche queste spese, purchè — e questo è stato il motivo per cui nella passata seduta la discussione è stata sospesa — la pubblicazione del BUSA non continui ad essere, come è stata finora, perfettamente inutile in quanto ha luogo ad oltre un anno dal giorno in cui gli atti sono stati inviati. È evidente che in materia societaria, come in qualsiasi altra materia commerciale, è necessario che la pubblicazione avvenga con una certa sollecitudine perchè sia utile; a tale proposito è necessario che il Governo ci dia un certo affidamento. Comunque il nostro timore era che il Governo volesse sopprimere l'obbligo della pubblicazione degli atti relativi alle società per azioni e alle società a responsabilità limitata sul foglio degli annunzi legali. Tale soppressione sarebbe stata, infatti, veramente disastrosa, considerata la lentezza con la quale avvengono le pubblicazioni sul Bollettino ufficiale delle società.

L'ultima osservazione che desidero fare riguarda la voluminosità del Bollettiono uffiiciale delle società: queste pubblicazioni debbono essere più leggere, cioè tali da poter essere facilmente consultate.

V E R O N E S I . Esprimo parere contrario all'approvazione del presente disegno di legge per varie considerazioni che cercherò di esporre brevemente.

Nella relazione introduttiva al disegno di legge d'iniziativa governativa si legge: «Senonchè le aumentate spese per il personale che cura la pubblicazione del Bollettino e gli aumentati costi della manodopera e delle

materie prime relative alla stampa del medesimo hanno reso da tempo il diritto fisso in parola del tutto inadeguato alla spesa, con la conseguenza che la maggior parte di essa grava sul bilancio dello Stato ».

Ebbene, ho motivo di ritenere che questa causale posta nella relazione non abbia fondamento o per lo meno osservo — a meno che il rappresentante del Governo non ci dia qualche chiarimento — che non vi è alcuna prova per poter valutare se le aumentate spese per il personale, se gli aumentati costi della manodopera e delle materie prime debbano indurci ad apportare quest'aumento.

Seconda osservazione: a che cosa serve questa pubblicazione? Quando è stato istituito il Bollettino ufficiale delle società si pensava a qualche cosa di diverso, cioè si pensava ad una pubblicazione rapida che ponesse gli interessati nelle condizioni di sapere immediatamente che cosa avviene nel settore delle persone giuridiche. Poichè questa finalità non è stata realizzata, io mi chiedo quali siano i motivi per i quali nel nostro Stato si debbano continuare a fare alcune cose solo per abitudine!

È giusto sostenere che le disposizioni varate in sede di Comunità europea ci impongono di modificare la legislazione italiana in materia di società per azioni, ma allora il problema è di riorganizzare tutto il settore e non limitarsi ad aumentare i diritti fissi, il che dà l'impressione che si voglia ricorrere ad uno dei tanti modi per racimolare sotto banco un po' di denaro! Sono nettamente contrario a queste forme.

Ritengo, infine, che debba essere fatta una ben chiara discriminazione tra le società a responsabilità limitata e le società per azioni ed una discriminazione anche in proporzione al capitale delle stesse società. Non è ammissibile, ad esempio, che l'atto costitutivo di una società con capitale sociale di lire 10 milioni comporti la corresponsione di un diritto fisso pari a 10 mila lire e che l'atto costitutivo di una società con capitale sociale di 10 miliardi comporti un diritto fisso di 25 mila lire! Alcune impostazioni debbono essere completamente modificate. Comprendo quanto questa proposta sia di non facile attuazione, pertanto ancora una volta esprimo parere contrario all'approvazione del disegno di legge così come è formulato.

M A M M U C A R I . Già nella precedente seduta abbiamo espresso le nostre perplessità sul disegno di legge in discussione, perplessità che nel frattempo non sono scomparse, nè si sono ridotte.

Desidero fare alcune brevi osservazioni. La prima riguarda gli accordi che vengono presi in sede di Comunità europea. Quando questi accordi si inseriscono in un quadro generale di riforma di alcuni istituti, allora si possono comprendere e si può anche comprendere perchè debbano essere inseriti nellanostra legislazione; ma quando questi accordi vengono introdotti come disposizioni di legge nel nostro paese, senza che il nostro sistema economico-sociale sia adeguato al sistema degli altri paesi, non si riesce più a comprenderne il vantaggio e le utilità.

Seconda osservazione: qual è lo scopo che si vuole raggiungere con il presente disegno di legge? Esiste già uno strumento per conoscere gli atti delle società ed è il foglio degli annunzi legali, comodissimo, semplicissimo, essenziale.

Il Bollettino ufficiale delle società sarà senza dubbio ponderoso e renderà noti i fatti solo dopo che questi saranno nettamente superati e non interesseranno più a nessuno. Si dice: il Bollettino serve per compiere indagini in merito all'azione delle società. Si accetti pure questa affermazione, ma io mi domando: a chi può essere utile il Bollettino?

Terza osservazione: se si realizzasse la riforma delle società per azioni, per cui la vita della società per azioni troverebbe la sua collocazione in una particolare pubblicazione, si comprenderebbe questo tipo di provvedimento; ma se tale riforma non si realizzasse, dovremmo fermarci agli strumenti attualmente a disposizione.

La quarta ed ultima osservazione riguarda la spesa. Concordo con il senatore Veronesi sulla assurdità che debbano sussistere differenze così lievi tra i diritti fissi dovuti da una società per azioni con capitale sociale di 10 milioni ed una società per azioni con capitale sociale di 10 miliardi. Il problema

è di giustizia distributiva. Si stabilisca, pertanto, che l'apporto che le società per azioni debbono dare per il Bollettino ufficiale delle società deve essere rapportato alla loro potenza finanziaria, alla loro attività produttiva, cioè all'entità, direi, non solo del capitale, ma anche delle attività che svolgono; altrimenti commetteremo un atto di pura ingiustizia, che creerà del disordine ulteriore nella situazione delle società per azioni.

Concludendo, dichiaro di concordare anche con la proposta del collega Veronesi circa la differenza che deve esistere tra le società per azioni e quelle a responsabilità limitata.

C O L L E O N I . Concordo con le affermazioni del relatore, alle quali vorrei aggiungere solo qualche considerazione che si riallaccia alla discussione già svolta in passato sull'argomento. Il senatore Alessandrini allora aveva fatto presente che la pubblicazione degli atti in questione rappresenta una spesa inutile, fuori posto, perchè era addirittura duplice: infatti avveniva nel Foglio degli annunci legali e nel Bollettino ufficiale delle società per azioni. Ora penso che se l'onorevole Sottosegretario ci illustrasse la posizione del Governo sull'argomento, in modo da renderci maggiormente edotti sulla situazione, potremmo procedere con maggiori possibilità di giungere a una conclusione.

T R A B U C C H I , *relatore alla Commissione.* Vorrei dare al senatore Veronesi il chiarimento sui costi che mi aveva chiesto.

Quando si parla di bollettini ufficiali — cominciando dalla *Gazzetta ufficiale* — bisogna pensare all'enorme quantità di copie gratuite che si distribuiscono per dovere a determinati uffici. Quindi la spesa non attiene semplicemente alla pubblicazione, ma deriva dalla suddetta situazione: se è necessario, ad esempio, attraverso la pubblicazione, dare atto del nome del rappresentante legale, dello statuto, della situazione dei bilanci, e così via, e le società per azioni non possono esimersi da tale obbligo, è necessario che tutti gli uffici abbiano le notizie.

Naturalmente il Poligrafico, che stampa i bollettini, deve sostenere una spesa notevole; io spero quindi che il Governo accolga il nostro voto dandoci assicurazione che si farà in modo da cambiare la situazione o da renderla comunque migliore; ma non posso pensare a modifiche sostanziali nel regime del Bollettino ufficiale delle società per azioni.

Vorrei dire anche al collega Veronesi che il provvedimento del MEC non era inteso a sostituire il Bollettino ufficiale delle società per azioni al Foglio annunci legali. La verità è che quest'ultimo, per noi così utile, ha una base provinciale, mentre ai fini europeistici occorre una pubblicazione a base nazionale, altrimenti sarebbe necessario abbonarsi a cento bollettini ufficiali, il che è praticamente impossibile. Però ripeto la pubblicazione nazionale dovrebbe, per svolgere la sua funzione, avere una tempestività che oggi è ancora, tra le varie cose che si auspicano, una delle meno facili da attuare.

P R E S I D E N T E . Vorrei avanzare alcune osservazioni sul disegno di legge, sul quale peraltro mi esprimo subito in senso favorevole. Si tratta, comunque, di uno dei tanti provvedimenti del tutto parziali, che dovrebbero invece rientrare nel quadro generale della riforma organica delle società per azioni della quale si parla da anni ma il cui progetto è stato presentato cinque o sei anni fa dal Ministro dell'industria senza alcun seguito; non è giusto che si proceda a modificare questo o quell'altro punto della materia senza mai riuscire ad affrontare il problema nel suo insieme, in modo da adeguare la legislazione italiana a quella degli altri paesi del MEC. Chiedere di ricalcare in Italia la strada seguita dalla Repubblica federale tedesca, che non mi sembra un paese rivoluzionario, già non è possibile: ciò è grave e me ne rammarico, pregando l'onorevole Sottosegretario di farsi portavoce della mia richiesta presso il Governo, poichè il Senato non può procedere permanentemente col sistema delle « leggine », senza mai riuscire ad affrontare i problemi di fondo dell'assetto generale dell'istituto societario nel nostro Paese.

Io riconosco che oggi si sono verificati aumenti nei costi, che i bilanci del Poligrafico dello Stato vanno integrati attingendo ad altri fondi che debbono essere meglio utilizzati: è un problema suggestivo, lo ammetto, ed è per questo che sono favorevole all'aumento. Debbo anzi dire che, per quanto riguarda quest'ultimo, non ne farei un dramma: non sono certo le diecimila lire a danneggiare il bilancio di un'azienda, specie se spese ogni due o tre anni.

Il problema non è questo: è l'altro cui accennavo prima, e per la soluzione del quale rinnovo la mia richiesta al Governo affinchè al più presto venga sottoposto al Parlamento il progetto di riforma delle società per azioni.

B R A N D I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo, innanzitutto, ringrazia il relatore e tutti gli intervenuti, facendo nello stesso tempo rilevare — per quanto concerne le osservazioni avanzate — come il disegno di legge tragga origine da una direttiva del Consiglio dei ministri della Comunità europea del 9 marzo 1968: in quella sede fu stabilito che tutte le società di cui all'articolo 3 dovevano pubblicare i propri atti in un albo nazionale. Ora, giustamente l'onorevole relatore faceva presente che il Foglio degli annunci legali ha carattere provinciale ed è pubblicato in termini diversi, per cui non sarebbe facile la sua diffusione, specie negli altri stati membri della CEE, che hanno il diritto di controllare la pubblicazione ufficiale di tutti gli atti. Di qui la necessità di un bollettino a carattere nazionale.

Per quanto riguarda il costo, come giustamente è stato rilevato esso è grosso modo identico per tutti. Le piccole differenziazioni possono riguardare le società ad alto capitale, comunque i tempi necessari per la pubblicazione sono tempi tecnici e non possono subire cambiamenti.

Un'altra osservazione legittima è stata quella, avanzata sempre dal relatore, sull'opportunità di potenziare il servizio creando la possibilità di una pubblicazione rapida. In proposito posso assicurare che il Ministro dell'industria si è già fatto carico della questione, chiedendo al Ministero del tesoro l'assegnazione di personale, facendo in modo di dare vita a pubblicazioni meno voluminose e tali da consentire una rapida lettura.

Circa l'ultima raccomandazione, espressa dal Presidente, mi premurerò di riferire al Ministro, perchè la legittima richiesta della Commissione non venga disattesa e sia finalmente portata all'attenzione del Parlamento la riforma delle società per azioni.

Termino, convinto che la Commissione vorrà rapidamente approvare il provvedimento, dato che siamo già in ritardo nei confronti degli impegni comunitari.

P R E S I D E N T E . Comunico che la 5ª Commissione ha espresso parere favorevole.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 985, è sostituito dal seguente:

« I diritti fissi che ogni società è tenuta a versare per la pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata sono stabiliti nella tabella allegata alla presente legge.

Tali diritti fissi sono dovuti anche dalle imprese di assicurazione soggette alla disciplina del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. Tuttavia ai fini della pubblicazione dei bilanci annuali di esercizio, la misura del diritto fisso è quella indicata alla lettera *d*) della citata tabella.

Ai fini della pubblicazione degli atti, il pagamento dei suddetti diritti deve essere provato mediante quietanza dell'ufficio del registro o ricevuta di versamento sul conto corrente postale intestato all'ufficio del registro, quietanza o ricevuta che debbono contenere la specifica dichiarazione del mo-

tivo per cui è stato eseguito il versamento.

Il penultimo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1728, è abrogato. Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni di cui al terzultimo comma di detto articolo ».

(*È approvato*).

Art. 2.

Il rilascio di certificati attestanti la inserzione di atti nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata è subordinato al pagamento di una tassa di lire 2.000 per ciascun atto.

Tale pagamento sarà effettuato con le medesime modalità stabilite nel precedente articolo 1 per il versamento del diritto fisso.

(*È approvato*).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il 90° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame ed alla votazione dell'annessa tabella:

TABELLA DEI DIRITTI FISSI

PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLE SOCIETÀ PER AZIONI E DELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

a) *Atti costitutivi e statuto*:

sino a 10 milioni di capitale	L.	10.000
oltre 10 milioni sino a 100 milioni di capitale . .	»	15.000
oltre 100 milioni sino a 500 milioni di capitale . .	»	20.000
oltre 500 milioni di capitale	»	25.000

b) *Ogni altro atto esclusi i bilanci*:

sino a 10 milioni di capitale	L.	4.000
oltre 10 milioni sino a 100 milioni di capitale . .	»	7.000
oltre 100 milioni sino a 500 milioni di capitale . .	»	10.000
oltre 500 milioni di capitale	»	14.000

c) *Bilanci*:

sino a 10 milioni di capitale	L.	3.000
oltre 10 milioni sino a 100 milioni di capitale . .	»	5.000
oltre 100 milioni sino a 500 milioni di capitale . .	»	7.000
oltre 500 milioni di capitale	»	10.000

d) *Bilanci* delle imprese di assicurazione qualunque sia la forma della società e l'ammontare del capitale sociale L. 12.000

(*È approvata*).

M A M M U C A R I . Noi votiamo contro il disegno di legge.

V E R O N E S I . Date le dichiarazioni del Governo circa la necessità di adeguarci alle disposizioni della CEE trasformo il mio voto contrario in astensione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifica alla legge 1° agosto 1959, n. 703, concernente crediti alle imprese che esercitano l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari » (1629), d'inizativa dei deputati De' Cocci e Prearo (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De' Cocci e Prearo: « Modifica alla legge 1° agosto 1959, n. 703, concernente crediti alle imprese che esercitano l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ne do lettura:

Articolo unico.

I primi due commi dell'articolo 2 della legge 1° agosto 1959, n. 703, vengono sostituiti dai seguenti:

« L'ammontare massimo dei prestiti e dei mutui ammessi al concorso previsto dall'articolo precedente non potrà superare, per ogni singolo operatore, la somma di lire 200 milioni.

Per le imprese in forma sociale od associate il limite può essere elevato fino a lire 400 milioni ».

Prego il senatore Zannini di voler illustrare il provvedimento.

Z A N N I N I , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame risponde, a mio avviso, ad una esigenza sentita da tutti coloro che operano in un settore così importante quale è quello dell'esportazione dei nostri prodotti ortofrutticoli ed agrumari all'estero.

Come i colleghi ricorderanno, la legge 1° agosto 1959, n. 703, stabiliva che l'ammontare massimo dei prestiti e dei mutui ammessi al concorso previsto dall'articolo 1 della stessa legge non può superare, per ogni singolo operatore, la somma di lire 100 milioni e per le imprese in forma sociale od associata la somma di lire 200 milioni.

Ritengo superfluo spendere molte parole per sostenere che le esportazioni all'estero dei nostri prodotti ortofrutticoli ed agrumari debbono essere sostenute nel migliore dei modi e per dimostrare che attualmente è necessario operare un ampliamento ed un ammodernamento sia delle attrezzature che di tutto il sistema distributivo all'estero onde addivenire ad esportazioni sempre più vantaggiose per i nostri operatori e di conseguenza per i nostri agricoltori.

Con il presente disegno di legge si propone di elevare a 200 milioni l'ammontare massimo dei prestiti e dei mutui ammessi al concorso previsto dall'articolo 1 della legge 1° agosto 1959 ed a 400 milioni il limite previsto per le imprese in forma sociale ed associata.

Ritengo di interpretare l'opinione di tutti nell'esprimere parere nettamente favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione.

A D A M O L I . Credo siamo tutti d'accordo sulla necessità di incentivare l'esportazione dei nostri prodotti ortofrutticoli ed agrumari e non è questo il tema che ci deve impegnare questa mattina. La cosa singolare è rappresentata dal modo come viene affrontato questo tema. Infatti, quando si dice di voler incentivare le esportazioni, come prima cosa bisogna pensare ad avere maggiori disponibilità, perchè anche qui vale il discorso che occorre tenere conto della svalu-

tazione della moneta. Ora, i fondi a cui fa capo la legge del 1959 sono addirittura ridicoli e i presentatori di questo disegno di legge non propongono di aumentarli, ma, nonostante la loro esiguità, propongono di dividerli in modo diverso, ossia prospettano un nuovo rapporto tra imprese individuali ed imprese associate senza differenziare in modo giusto questi due tipi di imprese. Chi sono gli operatori singoli in questo settore? In genere sono gli incettatori; certamente non sono i produttori.

Ora qui si tratta di favorire soprattutto il commercio: un certo tipo di commercio e un commercio ad alto livello. Se noi aumentiamo a 200 milioni il *plafond* per le imprese individuali è evidente che questa piccola torta la concentriamo in soggetti ancora più grandi e quindi operiamo una scelta molto discutibile: diamo agli incettatori maggiore possibilità di lavorare nei confronti dei produttori che sono invece coloro che debbono essere aiutati non solo nelle operazioni di esportazione ma anche nelle operazioni di commercializzazione interna.

Avrei compreso una proposta che concentrasse in questo momento il *plafond* a favore delle aziende associate, che sono poi le cooperative, che sono le società di fatto che fanno i produttori, cioè i contadini, gli agricoltori, per cui avremmo favorito non solo la risoluzione dei problemi del commercio con l'estero, ma anche della nostra agricoltura, problemi che in questo momento sono veramente drammatici (tutti sappiamo che cosa è capitato nel settore ortofrutticolo). Qui, invece, si vuole risolvere la situazione meccanicamente: si raddoppia il *plafond* e tutto resta come prima.

Inoltre, quando nel provvedimento si fa riferimento alle imprese in forma sociale od associata non si precisa se si tratta solo di associazioni di commercianti o anche di associazioni di produttori. A tale proposito proporremmo un emendamento, a meno che il rappresentante del Governo non dichiari a verbale che quando si parla di associazioni si intende fare riferimento anche alle associazioni di produttori.

La nostra proposta, pertanto, è di aumentare il fondo complessivo a disposizione (occorre portarlo almeno a 15-20 miliardi) e di ridurre l'impegno nei confronti delle aziende individuali, aumentandolo contemporaneamente nei confronti delle aziende associate.

In questo modo l'incentivazione è diretta soprattutto verso le associazioni di produttori che sono le forme moderne che devono essere aiutate anche per quell'ammodernamento delle attrezzature che le metterebbe in condizione di fronteggiare il mercato internazionale.

Esprimiamo, pertanto, le nostre riserve sul disegno di legge in discussione. Non possiamo dare il nostro voto favorevole e chiediamo anzi chiarimenti al rappresentante del Governo circa i limiti esistenti per quanto concerne il fondo di dotazione; in merito al significato della dizione: aziende associate » e, inoltre, se ritiene di mantenere ferma la somma di 100 milioni per le aziende individuali ed elevare a 400 milioni la somma da destinare alle aziende associate.

C A T E L L A N I . Sono favorevole in linea di massima al provvedimento che intende rafforzare la capacità esportativa italiana in questo settore, considero tuttavia pertinenti le riserve avanzate dal senatore Adamoli. L'entità del fondo complessivo disponibile resta, infatti, immutata e variarne la distribuzione interna non risolve niente. Quindi sarebbe senz'altro auspicabile, se vogliamo veramente ottenere un incremento del potenziale esportativo, che ai massimali così aumentati corrispondesse un pari aumento del fondo globale; e non so neanche se tutto ciò corrisponderebbe ad un criterio proporzionale, per cui il particolare ci lascia molto perplessi.

L'ultimo capoverso, poi, prevede un'elevazione del limite per le imprese in forma sociale od associativa, che invece dovrebbero, secondo me, fruire di cifre maggiori. Chiedo quindi ancora una volta al rappresentante del Governo ed al relatore notizie circa la congruità delle suddette disposizioni; e, in secondo luogo, prospetto la possibilità di modificare il capoverso stesso nel senso di prevedere l'aumento del limite solo per con-

sorzi di produttori che intendano effettuare esportazioni agricole.

P I V A . Vivendo in una zona eminentemente frutticola, ed avendo avuto inoltre occasione di parlare con diversi agrumicoltori siciliani, credo di portare l'opinione di chi è interessato a questi problemi.

Le considerazioni svolte dai colleghi Adamoli e Catellani hanno un fondamento preciso, quindi non posso che condividerle. I fondi, attualmente, vanno distribuiti come segue: due terzi ai singoli, alle società individuali, ed un terzo alle forme associative, cioè alle cooperative. Quanto alle associazioni di produttori, la questione non è del tutto chiara trattandosi di società non di diritto ma di fatto, per cui sarà necessario un chiarimento in merito da parte del rappresentante del Governo. Certo, se tali associazioni venissero escluse resteremmo molto indietro rispetto alle esigenze attuali: esigenze che ci prospettano numerosi problemi per quanto riguarda le esportazioni degli agrumi e dei prodotti ortifrutticoli. Nell'interesse dei produttori e dei consumatori occorre incrementare al massimo le forme cooperativistiche e soprattutto le associazioni dei produttori, le quali, sono, tra l'altro, quelle che l'anno scorso, nel corso dei noti avvenimenti, hanno limitato al massimo il danno ai produttori.

Z A N N I N I , *relatore alla Commissione.* Prima di tutto è evidente che si tratta di un disegno di legge limitato, il cui unico scopo è quello di modificare un articolo di una legge precedente. Esiste invece un provvedimento firmato dai colleghi Minnocci, Catellani e Cavezzali e relativo agli organismi associativi per l'esportazione, il disegno di legge n. 1148, e quando verrà discusso potremo senz'altro affrontare anche la questione de' prodotti ortofrutticoli ed agrumari. Esso prevede tra l'altro anche un fondo per le forme associative, per cui tanti problemi potranno essere risolti in quella sede.

Per quanto riguarda le parole dell'ultimo capoverso dell'articolo in esame, « in forma sociale od associativa », mi sembra logico che esse comprendano anche le associazioni di produttori nonchè le cooperative già istituite o in via di costituzione. Chiedere ora un aumento del fondo di dotazione comporterebbe un parere dalla Commissione finanze e tesoro, con conseguente arresto dell'*iter* del provvedimento. Vorrei quindi invitare i collegi ad approvare il testo pervenutoci con l'impegno di riprendere l'argomento quando discuteremo il disegno di legge di cui sopra, e invitando eventualmente il Governo ad emanare una circolare d'applicazione per favorire le forme associative.

B I A G I O N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Debbo domandare ai senatori del Gruppo comunista se possono aderire alla richiesta fatta dal relatore, cioè di approvare il disegno di legge così com'è riservandoci di discutere della materia in sede di esame del disegno di legge n. 1148.

A D A M O L I . Dichiaro che ci asterremo dalla votazione del presente disegno di legge.

B I A G I O N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Resta allora inteso che in sede di discussione del disegno di legge n. 1148 pregherò il mio collega, sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero, di fornire tutti i chiarimenti richiesti dal senatore Adamoli, al quale in un certo modo si sono associati anche i senatori Catellani e Zannini.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT ENRICO ALFONSI